

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCCLIX. SEDUTA

LUNEDI 18 DICEMBRE 1950

Presidenza del Presidente Cipolla

### INDICE

	Pag.
Disegno di legge: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori (235) (Per la discussione): »	
CUFFARO . . . . .	6101
PRESIDENTE . . . . .	6101, 6102
Disegno di legge: « Stati di previsione della entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (Seguito della discussione: Discussione ed approvazione dello stato di previsione dell'entrata):	
PRESIDENTE . . . . .	6102, 6115, 6122, 6123
AUSIELLO, relatore di minoranza . . . . .	6102, 6115
NICASTRO . . . . .	6108, 6115, 6120
Interrogazione (Annunzio) . . . . .	6101

La seduta è aperta alle ore 18,15.

PANTALEONE, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario facente funzione di dare lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

PANTALEONE, segretario ff.:

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quale azione abbia svolta od intenda svolgere al fine di pervenire alla istruzione, anche a Palermo, in analogia a quanto già avvenuto in altre importanti città di

Italia, di un centro antidiabetico, onde assicurare ai numerosi ammalati dell'Isola adeguata assistenza sanitaria nonchè la regolare e sufficiente distribuzione di insulina ». (1214) (L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)

BARBEBA GIOACCHINO.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè annunciata sarà inviata al Governo.

Per la discussione di un disegno di legge.

CUFFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Insisto ancora una volta perchè sia discusso al più presto il mio progetto di legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori. E' stato promesso diverse volte che tale progetto sarebbe venuto presto all'esame dell'Assemblea. Io ho proposto che si desse magari un anticipo di 2.500 lire, in occasione delle feste natalizie, a questi poveri vecchi.

Ora, nonostante l'impegno del Presidente della Regione perchè si discutesse con sollecitudine, dell'argomento ancora non si parla.

PRESIDENTE. Possiamo sollecitare la Commissione per la finanza.

CUFFARO. L'onorevole Presidente sa quanti telegrammi e quanti ordini del giorno sono stati presentati in proposito.

PRESIDENTE. Abbiamo appreso dai giornali che del problema si stanno occupando le Assemblee legislative nazionali.

CUFFARO. Di questo ci occuperemo quando sarà emanata la legge nazionale.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle insistenze dell'onorevole Cuffaro e debbo dire che parecchi telegrammi mi arrivano ogni giorno per sollecitare la discussione del progetto di legge. Confermo che provvederò a sollecitare la Commissione per la finanza.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ».

Nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1 con riserva di discutere e votare la tabella A, annessa al disegno di legge e citata in questo articolo.

Pongo in discussione la tabella A, relativa allo « Stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ausiello per svolgere la sua relazione di minoranza sullo stato di previsione dell'entrata.

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, signori deputati, anche quest'anno la Giunta del bilancio ha dedicato numerose sedute all'esame dei vari capitoli; e non è senza rincrescimento che dobbiamo rilevare come a questa esauriente disamina in sede di Giunta del bilancio non corrisponda oggi, dati i limiti di tempo, una eguale ampiezza di discussione in sede di Assemblea.

Questo è il quarto bilancio che noi discutiamo, e poichè esso è anche l'ultimo della legislatura, piuttosto che soffermarci con esame analitico sulle singole voci e sulle singole variazioni, riteniamo che sia più interessante ed utile fare, come si dice, « il punto » della situazione, e cioè esaminare, ora che siamo alla fine dei lavori della prima Assemblea regionale, che cosa l'ordinamento autonomo abbia realizzato nel campo finanziario e tributario, sia per ciò che riguarda le entrate, che per ciò che riguarda l'indirizzo delle spese pubbliche.

Per ciò che concerne le entrate, conviene anzitutto soffermarci sull'uso che abbiamo

fatto, e che ci è stato consentito di fare; dello strumento apprestato dallo Statuto a tal fine, vale a dire della nostra potestà legislativa in materia tributaria. Consideriamo dunque la situazione attuale di tale problema, sulla scorta dei giudicati dell'Alta Corte per la Sicilia.

E' noto che la potestà legislativa della Regione, così in materia tributaria come nelle altre materie, non è assoluta.

Quella della Regione è una potestà legislativa soggetta a limiti. Ora la conoscenza esatta di questi limiti, è necessaria per i membri dell'Assemblea acciocchè li tengano presenti come criteri di guida nella loro attività di legislazione.

Per quanto concerne la materia tributaria, Voi sapete che la stessa esistenza di una potestà legislativa della Regione era stata contestata. Una decisione dell'Alta Corte del 13 agosto 1948 ha riconosciuto l'esistenza di tale potestà, seppure in modo non del tutto soddisfacente. Si è detto in quella decisione che non si tratta di competenza cosiddetta « esclusiva », perchè fra le materie elencate nell'articolo 14 dello Statuto non è compresa quella tributaria. Si è assimilata, allora, la competenza legislativa della Regione in materia tributaria alla competenza derivante dall'articolo 17 dello Statuto. Come tale, la si è dichiarata soggetta, oltre che al limite costituzionale, comune a tutte le leggi, anche al limite derivante dei principî ed interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato, ed infine al limite territoriale, inteso però non soltanto nel senso della efficacia della norma entro l'ambito della Regione, ma anche come divieto di interferire sui rapporti ed interessi tributari del rimanente territorio dello Stato.

Da parte del Procuratore generale presso l'Alta Corte, si è fatta una precisazione: premesso che la competenza regionale a legiferare in questo campo non deriva nè dall'articolo 14 nè dall'articolo 17 dello Statuto, e che la sua fonte è nell'articolo 36, dove si attribuisce alla Regione il potere di *deliberazione* relativamente ai tributi occorrenti al suo fabbisogno finanziario, si è aggiunto che la norma dell'articolo 36 avrebbe, anche per la sua sommarietà, il valore di semplice norma programmatica, e necessiterebbe perciò di essere sviluppata da ulteriori norme di attuazione. Già una norma di attuazione sarebbe costituita dalla legge 12 aprile 1948 che ha regolato in maniera provvisoria i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, per quanto attiene alla



percezione dei tributi: altre norme di attuazione occorrerebbero (è sempre la tesi del Procuratore generale) anche per ciò che riguarda la portata ed i limiti della potestà deliberativa enunciata nell'articolo 36. E frattanto, fino alla emanazione di tali norme di attuazione, le leggi tributarie dello Stato dovrebbero applicarsi automaticamente ed immediatamente anche nel territorio della Regione, la quale potrebbe usare della sua potestà legislativa soltanto per adattare le leggi tributarie dello Stato alle particolari esigenze regionali, senza potere apportare ad esse delle modifiche sostanziali.

Ognuno vede i pericoli che sono impliciti in questo orientamento, pericoli che renderebbero inoperante nella Regione lo strumento della potestà tributaria, ridotta a semplice potestà di adattamento delle leggi statali, con lo obbligo, caso per caso, di motivare l'esigenza che induce alla modifica, la quale costituirebbe la causa dell'atto legislativo regionale. Ognuno vede come minimo verrebbe a risultare il campo della legiferazione tributaria regionale, qualora questa tesi fosse mantenuta.

Ecco perchè bene si è fatto, da parte della Regione, a non deflettere dall'affermazione del carattere pieno della nostra potestà legislativa in materia tributaria.

Per la verità, questo giusto principio è stato affermato dalla Regione in maniera vorremmo dire simbolica, e cioè quasi esclusivamente mediante i provvedimenti di così detta « recezione », e non già in modo positivo e concreto, vale a dire emanando delle leggi istitutive di nuovi regolamenti tributari. Ci siamo limitati, in altre parole, a rivendicare il principio in maniera indiretta, affermando che senza la nostra « recezione » la legge tributaria dello Stato non potrebbe avere applicazione nel territorio della Regione. Ci intratterremo più oltre in modo particolare sulla cosiddetta « recezione »; per ora rileviamo che bene si è fatto ad insistere sulla questione di principio, giacchè le tesi che contrastiamo sono pregiudizievoli per lo sviluppo della vita autonoma della Regione.

E crediamo che il diritto stia dalla nostra parte, per quanto riguarda l'interpretazione che noi diamo all'articolo 36 dello Statuto.

La distribuzione della potestà legislativa fra Stato e Regioni ha luogo, per quanto riguarda la materia tributaria, secondo il criterio della cosiddetta competenza frazionaria, nel senso

che la potestà appartiene, per settori, all'uno o all'altro ente.

Ma tale principio trova applicazioni ben diverse, nel nostro ordinamento costituzionale, in rapporto alla Regione siciliana ed in rapporto alle altre Regioni.

Ed anzitutto, se consideriamo il trattamento previsto per le regioni di diritto comune dall'articolo 119 della Costituzione, troviamo che ad esse sono, sì, attribuiti tributi propri oltre che quote di tributi erariali, ma è lecito dubitare che questa attribuzione importi conferimento di potestà legislativa, o non si tratti piuttosto della semplice potestà amministrativa della percezione dei tributi stessi, rispetto ai quali il potere di imposizione e di regolamento normativo resterebbe riservato allo Stato.

Potestà legislativa hanno, invece, le altre regioni a statuto speciale, in materia tributaria: ma i poteri ad esse riconosciuti dai rispettivi Statuti differiscono radicalmente, quanto ad estensione e a profondità, da quelli della Regione siciliana. Quanto ad estensione, poichè la massima parte dell'entrata tributaria di quelle Regioni è costituita dalle quote dei tributi statali, la cui imposizione e regolamentazione sono sottratte, come è evidente, alla potestà regionale, la quale ultima può esercitarsi soltanto in via suppletiva e marginale per determinati tributi di carattere locale: mentre per la Sicilia il « fabbisogno finanziario », e cioè la provvista dei mezzi di bilancio occorrenti alla vita della Regione, è assicurato mediante tributi deliberati dalla Regione stessa, ciò che costituisce un *unicum* nel nostro ordinamento costituzionale. E quanto anche alla profondità, poichè mentre per le altre regioni a statuto speciale i poteri regionali si esplicano in armonia ai principii del sistema tributario dello Stato, tale subordinazione non è stabilita per la potestà tributaria della Regione siciliana.

Il vero si è che l'autonomia della Regione siciliana nel campo finanziario va inquadrata nelle « forme e condizioni particolari di autonomia » attribuite alla Sicilia col suo Statuto speciale, come dichiara l'articolo 116 della Costituzione. E tali forme e condizioni particolari si riassumono, quanto alla materia finanziaria, nel criterio fondamentale per il quale, in stretto nesso con la ripartizione fra lo Stato e la Regione delle funzioni e dei servizi, si è effettuata la correlativa ripartizione dei mezzi finanziari per farvi fronte: criterio, ripetia-



mo, peculiare e caratteristico dello Statuto siciliano.

Ciò importa che, sotto riserva della sfera tributaria devoluta allo Stato per l'assolvimento dei compiti ai quali esso direttamente provvede, la rimanente potestà tributaria della Regione sia piena, tanto come potere di imposizione e di riscossione, quanto come potere di ordinamento: pienezza derivante dalla sostituzione della Regione allo Stato nelle funzioni e nei servizi di sua competenza e dalla correlativa sostituzione nel provvedimento dei mezzi tributari occorrenti.

Questa pienezza di potestà legislativa della Regione siciliana nell'ambito della sua competenza frazionaria determinata dall'articolo 36 dello Statuto (e cioè determinata negativamente dalla sfera dei tributi tassativamente riservati allo Stato) non è peraltro senza limiti. E quali sono questi limiti?

In primo luogo il limite costituzionale, comune a tutte le leggi. In secondo luogo il limite territoriale, inteso però in senso proprio, e cioè riferito alla sfera di applicazione della norma, e non già esteso alle eventuali influenze o ripercussioni indirette della norma tributaria regionale sopra rapporti da essa non regolati, ciò che aprirebbe l'adito a dubbi ed incertezze di non facile soluzione. In terzo ed ultimo luogo il limite posto nell'articolo 1 dello Statuto siciliano, per cui la Sicilia è costituita in Regione autonoma « entro l'unità politica dello Stato italiano ».

Quando si consideri che il potere di imposizione deriva dalla sovranità dello Stato, e che il sistema tributario ha aspetti e riflessi anche di natura politica nell'ordinamento generale dello Stato, non può dubitarsi che la potestà legislativa della Regione siciliana, pur libera e piena nell'organizzare il proprio sistema tributario e nel regolarne l'ordinamento anche in modo diverso dal regolamento statale, in rapporto ai particolari bisogni della Regione ed ai propri fini assegnati dallo Statuto, debba tuttavia contenersi entro il limite derivante dalla partecipazione della Regione stessa all'unità politica dello Stato.

Ma se noi giustamente rivendichiamo la pienezza della potestà legislativa della Regione nella materia tributaria, se giustamente difendiamo questo strumento che distingue e caratterizza l'Autonomia siciliana, come e forse più ancora dell'articolo 14 del nostro Statuto, rispetto alle regioni di diritto comune ed alle altre regioni a statuto speciale, dobbiamo

domandarci, al momento di fare il consuntivo di questo primo quadriennio: quale uso abbiamo fatto di questo strumento? E la risposta è questa: la Regione ha usato della sua potestà tributaria principalmente in due modi: per « recepire », come si dice, leggi tributarie dello Stato, e per concedere agevolazioni fiscali. Ed infatti tutte le impugnative discusse al riguardo in Alta Corte sono state occasionate o da una legge di recezione o da una legge di sgravio: modo singolare, e certamente modesto, di adoperare lo strumento della potestà tributaria.

La legge che consente un'agevolazione fiscale è una legge che esonera dal tributo, non lo impone: opera nel campo tributario per fini diversi, come per stimolare date attività economiche, ma non è una vera e propria legge tributaria.

Quanto alle leggi di cosiddetta recezione, diremo che uno dei motivi di critica della nostra prima esperienza autonomistica è costituito dalla moltiplicazione delle leggi regionali aventi per solo oggetto l'applicazione in Sicilia di leggi dello Stato emanate alcuni mesi e talvolta qualche anno prima, e che, per di più, avevano già avuto pratico vigore nella Regione attraverso circolari amministrative.

Noi già altre volte, in sede di Commissioni e da questa tribuna, abbiamo ritenuto nostro dovere criticare questo sistema che non conferisce prestigio alla Regione e fa apparire la nostra Autonomia sotto la luce peggiore, come di un diaframma inutile interposto nell'organismo legislativo ed amministrativo dello Stato, quasi una ruota che giri a vuoto.

Noi abbiamo suggerito altre volte che mediante opportuni collegamenti degli uffici regionali con quelli centrali si fosse seguita, nella sua fase preparatoria, la legislazione dello Stato. Abbiamo ancora raccomandato che si evitasse il grande ritardo nella emanazione dei provvedimenti cosiddetti di recezione, ritardo che, mentre nuoce alla certezza del diritto, compromette il principio della pienezza ed esclusività della potestà della Regione, dato che, praticamente, la legge dello Stato, anche prima del ritardato provvedimento regionale, finisce con l'essere applicata in Sicilia attraverso circolari amministrative. E finalmente abbiamo raccomandato che non si facessero provvedimenti di « recezione » a stillicidio, legge per legge, ma che si raggruppassero più leggi ed a tutte si desse applicabilità con provvedimento unico, evitando an-



che di mettere in moto il complesso meccanismo della discussione ed approvazione da parte dell'Assemblea, invero sproporzionato all'oggetto, ed adottando invece il procedimento del decreto legislativo emanato in base alla legge di delega.

E per finire su questo punto, vorremmo ancora raccomandare di evitare il termine « recezione » che ci sembra improprio. Si ha il fenomeno della recezione quando una norma di un dato ordinamento giuridico viene assunta e fatta propria da un altro ordinamento. Ma nel nostro caso non v'è pluralità di ordinamenti: non c'è un ordinamento giuridico della Regione distinto dall'ordinamento giuridico dello Stato. V'è invece una pluralità di organi, dello Stato e della Regione, attraverso i quali si esprime e si attua la volontà legislativa. Nelle materie devolute esclusivamente alla potestà regionale, la legge dello Stato non opera nella Regione, non già perchè si tratti di norma di un diverso ordinamento, ma per difetto di competenza dell'organo che l'ha emanato. Questo difetto di competenza fa sì che la norma non sia applicabile entro lo ambito della Regione, il che, si noti, è cosa diversa dal vigore formale della norma in se stesso considerato, che è generale.

I provvedimenti regionali tendenti a rendere operante nella Regione una norma emanata con legge statale in materia devoluta alla potestà esclusiva regionale non hanno perciò per oggetto il trasferimento e l'assunzione nell'ordinamento della Regione di una norma appartenente ad altro ordinamento — nel che consiste la vera e propria recezione — ma sono l'atto dell'organo competente diretto a dare applicazione, nella sfera soggetta alla propria competenza, all'atto emanato dall'organo che, costituzionalmente, di tale competenza difetta.

Passando al movimento delle entrate, senza scendere all'esame analitico delle singole variazioni, rileviamo soltanto che in quest'anno finanziario le entrate transitorie subiscono una contrazione, ciò che è naturale, poichè si tratta di entrate che vanno ad esaurirsi in un numero limitato di esercizi. Noi ci approssimiamo alla fine di questo gettito tributario eccezionale che ha alimentato il bilancio della Regione in questi primi anni della sua vita finanziaria autonoma. Come supplire per l'avvenire? E qui dobbiamo riproporre la domanda che abbiamo posto in principio: che uso ha fatto la Regione della sua potestà tri-

butaria? Intendiamo non l'affermazione di principio del nostro potere (leggi di cosiddetta recezione) o l'uso improprio costituito dalle leggi di agevolazione fiscale: ma l'uso proprio, inteso ad attingere a nuove fonti tassabili, a perfezionare l'accertamento e la riscossione, a combattere l'evasione fiscale. A questo proposito dobbiamo esprimere la nostra insoddisfazione.

Non intendiamo, si noti, riferirci alla riforma tributaria, realizzazione ponderosa che richiede studio lungo ed accurato. Possiamo bene spiegarci che, per circostanze diverse, tale riforma non sia stata affrontata nella prima fase di vita dei nostri istituti autonomistici. Dobbiamo dolerci, però, che siano mancate le iniziative secondarie ai fini dell'aumento del gettito tributario.

Nè sarebbero mancate le occasioni per tali iniziative. Citeremo un esempio: è passata al nostro esame, in sede di Commissione per la finanza, la legge statale sulle concessioni governative, la quale contiene, sia pure per lievi tangenti tributarie, tutta una serie di atti tassabili, abbracciati le più svariate attività, che avrebbero potuto costituire un ottimo campo per l'esercizio della potestà tributaria della Regione, in relazione ai nostri particolari bisogni. In tutta questa gamma di attività, infatti, le peculiari esigenze regionali si fanno valere ora nel senso dell'aumento, ora nel senso della diminuzione della tangente rispetto all'uniforme tariffa dello Stato. Invece, che cosa si è fatto? Si è dichiarata applicabile, puramente e semplicemente ed *in toto*, la legge statale, rinunziando ad esercitare quell'azione di differenziazione in rapporto alle esigenze proprie della Regione che costituisce una delle ragioni della nostra autonomia in campo tributario.

L'aumento che si registra in questo esercizio nelle entrate regionali proviene dai fondi di cui la Regione è creditrice per l'articolo 38 dello Statuto.

Sono noti i precedenti del problema, sui quali non ci soffermeremo. Prenderemo le mosse dalla nota decisione dell'Alta Corte che ha riconosciuto la legittimità della iscrizione, fra le entrate del bilancio regionale, di una somma a titolo di Fondo di solidarietà nazionale. Decisione giuridicamente corretta, poichè non v'è dubbio che, avendo l'articolo 38 del nostro Statuto natura di norma, non già programmatica, ma attributiva di un diritto della Regione nei confronti dello Stato, sia



costituzionalmente legittima la legge di bilancio regionale che iscrive all'entrata una partita attiva fondata su quel diritto medesimo. Nè a conclusione diversa può pervenirsi per il fatto della mancata iscrizione nel bilancio dello Stato, ente debitore, della corrispondente partita di spesa, poichè, anche quando tale difetto potesse portare all'incertezza della effettiva percezione dell'entrata prevista nell'esercizio finanziario cui essa si riferisce, tale incertezza inficierebbe soltanto l'esattezza della previsione, costituirebbe un vizio di previsione, il quale sfugge come tale al sindacato di legittimità costituzionale.

Correttissima è pertanto in diritto la decisione dell'Alta Corte. Non v'è dubbio, però, che essa, da un punto di vista pratico, abbia lasciato le cose come stavano. Giudicando nei limiti dei suoi poteri, l'Alta Corte ha dichiarato legittima dal punto di vista costituzionale la legge di bilancio regionale che conteneva l'iscrizione all'entrata della somma di 30 miliardi a titolo di Fondo di solidarietà nazionale. Così decidendo, l'Alta Corte ha riconosciuto sia il diritto della Regione che il correlativo obbligo dello Stato. Ma resta sempre che, anche dopo la sentenza dell'Alta Corte, sia necessario un atto dello Stato, e cioè la iscrizione nel bilancio dello Stato di una somma da versare alla Regione, perchè il nostro diritto venga realizzato: e la stessa Alta Corte lo ha avvertito.

Senonchè la legge di bilancio dello Stato è stata pubblicata, e non riporta il capitolo di spesa a titolo di versamento alla Regione siciliana per il Fondo di solidarietà nazionale. Agli interrogativi che legittimamente la constatazione di tale mancanza suscita si risponde che vi sono delle assicurazioni, che la questione si risolverà bonariamente. Pare che si tratti di questo: la Regione tiene accantonate delle somme da versare allo Stato a titolo di rimborso forfettario delle spese che lo Stato sostiene per pagamento di stipendi del personale addetto a servizi di competenza regionale e non ancora inquadrato alle dipendenze della Regione. Bene, queste somme verrebbero trattenute dalla Regione in conto del suo credito per il Fondo di solidarietà: alla differenza in più si provvederà con nota di variazione.

Ora è chiaro come tutto ciò abbia il carattere di un accomodamento amichevole, che, anche quando riuscisse a fare ottenere per

quest'anno i 30miliardi previsti, ciò che resta da vedere, non raggiungerebbe lo scopo di affermare in modo definitivo il diritto della Regione.

Il diritto della Regione, sancito dall'articolo 38 dello Statuto, non è limitato a questo solo esercizio, nè alla somma di 30miliardi, ma è un diritto durevole fino a quando si manterrà la differenza fra la media della popolazione inattiva dell'Isola e la media nazionale. Dobbiamo pertanto dolerci del metodo impiegato, diretto alla ricerca di una soluzione provvisoria e non impegnativa di questo vitale problema che interessa l'avvenire della Sicilia; problema che viene in tal modo lasciato a chi verrà dopo di noi, con tutte le sue incognite e le sue ripercussioni sui rapporti fra la Regione e lo Stato.

Anche per quanto riguarda le spese, riteniamo più opportuno, anzichè procedere all'esame analitico dei singoli capitoli, esprimere un giudizio riassuntivo sull'azione svolta in questo primo periodo di attuazione del nostro ordinamento autonomo.

Ed un primo rilievo dobbiamo fare, che attiene alla qualità di taluni nostri interventi legislativi, manifestatisi attraverso leggi tecnicamente ben fatte e bene orientate nelle loro finalità, ciò che torna ad onore dell'Assemblea e della Sicilia. Le iniziative alle quali mi riferisco non sono numerose. Un maggiore coordinamento dell'attività delle Commissioni, un più largo spirito di collaborazione fra Governo e Assemblea e fra i diversi settori dell'Assemblea stessa avrebbero potuto rendere più fruttuosa la messe delle nostre iniziative legislative in questo primo quadriennio di attività regionale.

Non possiamo però fare a meno di ricordare, con giusto compiacimento, talune iniziative dell'Assemblea di particolare importanza e significato. Citeremo la legge istitutiva del Fondo regionale per le partecipazioni industriali, originale nella sua concezione ed egregiamente articolata, la quale costituisce un provvedimento che pone la Sicilia, pur nella modestia dei suoi mezzi, all'avanguardia della Nazione. L'intervento dello Stato nel settore dell'industria, in altri casi e tempi concepito in funzione di soccorso all'impresa privata in difficoltà, è stato da noi considerato in funzione di stimolo e di guida per la formazione di imprese nuove e sane. Ritenia-



mo che questa legge ardita, se non le mancherà, nella sua applicazione, il costante presidio di prudenti e lungimiranti criteri, insieme alla disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti, costituirà un valido strumento per lo sviluppo industriale della Sicilia.

Citeremo ancora la legge sulla ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, anch'essa originale nella sua concezione, e che si pone pure all'avanguardia della legislazione nazionale mediante l'affermazione del principio nuovo della unificazione del permesso di ricerca e della concessione per lo sfruttamento, innovazione destinata a dare grande impulso e sviluppo alle esplorazioni del sottosuolo.

E citeremo ancora, e soprattutto, la legge sulla riforma agraria, in quella parte in cui, anche in questo caso con carattere di avanguardia rispetto alla legislazione nazionale, afferma il principio del limite di estensione della proprietà fondiaria.

E se dalle leggi sostanziali passiamo a quelle strumentali, non possiamo non ricordare la nostra legge sulla delega della potestà legislativa che stabilisce la legiferazione per decreto su conforme parere delle competenti Commissioni dell'Assemblea. Il sistema adottato dalla Regione, mentre non urta con i principi costituzionali generali, e si inquadra nei criteri dell'articolo 76 della Costituzione, costituisce una felice innovazione nel campo della tecnica legislativa e rappresenta un originale contributo della Regione al progresso e all'ammodernamento dell'istituto parlamentare.

Se, al momento di tirare le somme del nostro lavoro, registriamo con soddisfazione ed orgoglio di Siciliani questi che sono i titoli di onore della prima Assemblea regionale, per non parlare di altre iniziative legislative nei settori della scuola, della sanità, del lavoro e in altri campi, mancheremmo al nostro dovere se non rilevassimo anche i difetti che debbono purtroppo riscontrarsi negli indirizzi delle spese pubbliche nella Regione.

La constatazione di tali difetti è tanto più amara, in quanto segue al riconoscimento della capacità tecnica e politica di cui ha dato prova la rappresentanza del popolo siciliano. Dobbiamo rintracciarne le cause nella divisione dell'Assemblea, riflesso della dolorosa frattura che si è voluto creare nell'intera Na-

zione, nell'intento di estraniare dalla direzione politica le forze vive del Paese.

Ne è conseguita, ed è il primo dei difetti lamentati, la mancanza di indirizzi e di programmi organici intesi ad individuare anzitutto i problemi fondamentali dell'Isola a graduarli in ordine di importanza e di urgenza, ad elaborare piani per la loro soluzione. In mancanza di ciò, si è avuta la polverizzazione degli sforzi finanziari della Regione in direzioni varie, sotto l'impulso di pressioni locali bene spesso di natura elettoralistica, la dispersione dei mezzi regionali nelle forme del contributo.

Perniciosa conseguenza, ripetiamo, della mancanza di piani ed indirizzi organici di spesa: e questa, a sua volta, conseguenza della mancata realizzazione di quella « unità siciliana » nella quale avrebbero dovuto essere anzitutto rappresentate le grandi masse dei contadini e degli operai, che costituiscono la base della vita civile ed economica della Isola.

E questa frammentarietà negli indirizzi delle spese pubbliche ha fatto sì che si siano lasciati insoluti i problemi di fondo, e cioè quelli creati dal secolare abbandono della nostra terra. La Sicilia è come un grande quadro in cui taluni punti splendono di luce smagliante, mentre lo sfondo sta nell'ombra cupa e desolata. O, se volete, e per rimanere nella tradizione e nello stile spagnolo, è come la grande facciata nuda e disadorna in cui spicca, unica e sola, la finestra catalana ricca di fantastici ornati. Ora noi avremmo voluto che l'Autonomia non fosse servita a fare risplendere di più le luci, ma soprattutto a dissipare le ombre della nostra Sicilia. Noi avremmo voluto che prima di pensare ad opere di decoro di cui beneficino i centri maggiori, si fosse pensato a risanare gli angoli più remoti, più negletti e più dimenticati dell'Isola, e che non una lira dei nostri faticati risparmi fosse distolta prima di avere provveduto a dotare ogni comune dei presidi elementari della civiltà moderna.

L'altro difetto deriva dal fatto di non avere reclamato compiutamente l'osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi di spesa nella Regione, supplendo a tale mancanza con le risorse finanziarie regionali. Anche a questo riguardo deve lamentarsi la mancata realizzazione di una « unità siciliana » che avrebbe



dato al Governo della Regione la forza politica necessaria per presentare all'opinione pubblica nazionale le nostre giuste esigenze. E non è senza preoccupazione che noi, in questo momento, vediamo la politica del Governo centrale avviarsi su vie che poco lasciano sperare per l'assolvimento dei doveri dello Stato verso la Regione.

Purtroppo, la Sicilia non è nuova a queste dolorose constatazioni. Essa, come tutto il Mezzogiorno, ha sofferto, nelle carni dei suoi figli e con la miseria delle sue città e delle sue campagne, dell'indirizzo impresso allo Stato dalle caste e dai gruppi dominanti, per cui si sono trovati sempre i miliardi per le imprese belliche, lasciando in abbandono ed in condizioni inconcepibili di vita regioni di alta e gloriosa civiltà.

Ma poi speravamo che la rivoluzione costituzionale operatasi alla fine dell'ultima guerra, nel dar vita al nuovo Stato, avesse creato le premesse di un nuovo equilibrio fra le varie parti della Nazione. Vediamo invece purtroppo risorgere le vecchie tare, riprender vigore il nefasto monopolio degli interessi concentrati nelle regioni privilegiate, declinare le speranze di una maggiore giustizia per le regioni diseredate.

Premessa fondamentale del nuovo equilibrio e della maggiore giustizia fra le varie regioni del Paese è la pace. Anche l'Autonomia siciliana è legata alla pace e può svilupparsi soltanto nella pace. E' la pace che può permettere la concentrazione di tutte le energie della Sicilia e l'adeguato concorso dello Stato per il risollevarlo della nostra economia depressa. Ecco perchè, alla fine dei lavori di questa prima Assemblea, e come a suggello della nostra attività, non possiamo non raccogliere questo profondo anelito di pace delle popolazioni siciliane, che si confonde del resto con l'anelito della Nazione tutta, tanto provata in questi ultimi anni.

Due sono i presidi dell'Autonomia siciliana: l'unione di tutte le forze vive della Regione, e la Pace. Il primo presidio è in noi, è nelle nostre mani: e se la prima Assemblea non ha saputo obbedire a questo imperativo di unità, il nostro auspicio è che l'appello possa essere raccolto da chi verrà dopo di noi.

Il secondo presidio non è nelle nostre mani, ma la voce della Sicilia si unisce alla voce

dell'intero popolo italiano che domanda opere di pace.

E con questo augurio, è con questo messaggio di unità e di pace, che ci accingiamo a discutere l'ultimo bilancio della nostra prima legislatura, ed auspichiamo un migliore avvenire per la nostra terra e per la Patria tutta. *(Molti applausi - Congratulazioni)*

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nella discussione per una critica generale alla tabella A, che riguarda l'entrata ed alla tabella B che riguarda le spese distribuite nei vari servizi della Regione. Il mio intervento sarà portato a citare cifre, seguendo anche la falsariga dell'intervento dell'onorevole Assessore alle finanze. Devo, innanzitutto, dichiarare che la mia critica è strettamente collegata al bilancio della Regione, bilancio che esaminerò, come ho fatto per il passato in riflesso al bilancio nazionale, perchè il nostro bilancio è un aspetto di quel bilancio. Solleverò l'obiezione che ebbi a fare l'anno scorso per quanto riguarda i consuntivi, i rendiconti generali che in base all'articolo 19 dello Statuto dovremo approvare.

Nessun consuntivo è stato approvato da questa Assemblea per un complesso di circostanze: ritardo di provvedimenti legislativi, ritardo di approvazione di bilanci. Comunque, il mio rilievo rimane tuttora valido ed io penso che non vorremmo chiudere questa legislatura senza avere esaminato questi consuntivi, anche perchè i consuntivi ci danno il modo di controllare l'operato del Governo. E' una questione che pongo, e penso che lo onorevole Assessore alle finanze dovrebbe cercare di risolverla.

La seconda questione riguarda l'articolo 38, e di essa ha parlato l'onorevole Ausiello. Si tratta di una questione generale che bisogna chiarire esaurientemente. A parte il fatto che relativamente ai 30 miliardi abbiamo solo l'impegno personale di una lettera di De Gasperi a Restivo, va dichiarato se questi 30 miliardi rappresentano una somma data alla Regione (quando sarà data e sarà perfezionato il provvedimento del Parlamento nazionale) una volta tanto. Se così non fosse, se come temeva l'onorevole Ausiello, il pagamento di questa somma fosse colle-



gato a rapporti pendenti fra Stato e Regione — cioè a quel versamento mensile di 600 milioni da parte della Regione, in conto rimborso degli emolumenti pagati dallo Stato agli impiegati che prestano servizio nella Regione, salvo conguagli ulteriori — il fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 si ridurrebbe — ammesso anche che vi fosse questa « elargizione » da parte dello Stato — ad un impegno annuo di 7 miliardi circa. E questa somma non sarebbe certamente corrispondente a quella risultante dal calcolo fatto dall'Ufficio di statistica dell'Università di Palermo.

Si sa che la perequazione dei redditi di lavoro dovrebbe portare ad un fondo di solidarietà nazionale che oscilla dai 60 ai 100 miliardi e, comunque, non credo si possa fare una politica produttivistica aumentando di 7 miliardi il bilancio della Regione. Questo è un punto che mi preme di sottolineare.

Dopo questa critica passerò all'esame del bilancio della Regione, facendo un parallelo col bilancio dello Stato. Debbo dire chiaro che nel nostro bilancio si riscontrano pieghe così come nel bilancio dello Stato, pieghe intese, ad esempio, nel senso di stabilire una previsione di entrata inferiore alla realtà; il che consente, poi, di assegnare somme attraverso previsioni compensative, che sfuggono all'esame del bilancio e vengono esaminate nei consuntivi o approvate direttamente col sistema delle Commissioni. Un sistema poco chiaro per quei colleghi dell'Assemblea, i quali non vivono la vita amministrativa della Giunta del bilancio.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non è mai avvenuto: la materia è stata trattata sempre in Assemblea.

NICASTRO. Il miliardo per l'industrializzazione non è inserito nel bilancio.

Noi abbiamo approvato la legge ma la spesa non è riportata nel bilancio. Indubbiamente si è provveduto allo stanziamento di questo miliardo con le pieghe del bilancio, con l'aumento delle entrate, sto dicendo, non comprese nel bilancio.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Scusi, su quale esercizio l'abbiamo fatto gravare?

NICASTRO. Del resto è un sistema che possiamo notare anche nel bilancio dello Stato.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Darò elementi in merito.

NICASTRO. Scusate se vi dovrò tediare con delle cifre ma vi debbo dire che, così come nel bilancio dello Stato, anche nel bilancio della Regione si prevede un aumento delle entrate effettive nella parte ordinaria, mentre si prevede una diminuzione delle entrate effettive nella parte straordinaria.

Complessivamente sia l'uno che l'altro bilancio hanno un aumento di entrate effettive rispetto all'esercizio precedente. Il bilancio dello Stato prevede un aumento di 4 miliardi e 200 milioni circa; quello della Regione di 3 miliardi 607 milioni 530 mila lire. Considerando il movimento di capitali il bilancio dello Stato, rispetto all'esercizio precedente, ha una contrazione di entrata di circa 37 miliardi. Cito questa cifra non per un riferimento alla cifra in se stessa, perchè nel complesso le entrate dello Stato secondo le previsioni del bilancio del Ministero del tesoro sono in aumento rispetto all'esercizio precedente; la cito, perchè si prevede di recuperare questa minore entrata di circa 37 miliardi con disposizioni legislative di inasprimenti fiscali. Infatti in una nota di richiamo del bilancio del Ministero del Tesoro è detto che si farà fronte a questa minore entrata con il decreto legislativo 11 marzo 1950, che prevede modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli olii e semi, nonché all'imposta di consumo del caffè, del cacao, ecc.. Quindi, anche in questo caso le pieghe di bilancio saranno in maggior parte a favore dello Stato e solo in minor parte a favore della Regione con imposte che gravano sui consumi. Queste, non solo devono coprire la minore entrata rispetto a quella dell'esercizio precedente, ma debbono anche coprire parte delle spese della Cassa per il Mezzogiorno.

Oltre a questo provvedimento, altri ne sono stati emanati allo stesso fine relativamente alle imposte sui monopoli. Così il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, numero 51, che prevede aumenti per i tabacchi nazionali; il decreto ministeriale 10 marzo 1950, numero 53, che prevede l'aumento di imposta sul prezzo delle sigarette di produzione estera; il decreto ministeriale 10 marzo 1950, numero 54, che prevede l'aumento di imposta sul prezzo dei fiammiferi; etc..



Si tratta di una serie di imposte che dovrebbero coprire il disavanzo di entrata rispetto all'esercizio precedente e in più dovrebbero fornire allo Stato i fondi di integrazione a ai 100miliardi annui per la Cassa del Mezzogiorno.

In proposito vorrei fare un'osservazione di carattere generale: non vi è dubbio che il bilancio regionale, da queste leggi riceverà un incremento, ma non vi è dubbio che tutto questo si ripercuoterà nei consumi siciliani e determinerà un appesantimento della vita economica siciliana; non vi è dubbio che, attraverso le maggiorazioni previste per le imposte di produzione, per i monopoli ed altro, noi contribuiremo al finanziamento della stessa Cassa per il Mezzogiorno. Altra osservazione fondamentale va fatta in merito alle conseguenze che a noi deriveranno per la politica di guerra, di « difesa civile », etc. seguita dallo Stato. Questa politica, che interessa il nostro bilancio come quello dello Stato, ha riflessi sulle possibilità di investimenti e di produzione in Sicilia e sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti, in conseguenza della politica finanziaria che tendeva al pareggio del bilancio si era giunti al risultato che le entrate effettive dello Stato finanziario l'87 per cento delle spese dello Stato stesso. Invece, noi abbiamo una svolta nell'indirizzo della politica nazionale. Non più investimenti produttivi, ma investimenti di guerra. Dovremo fare leva per gli investimenti di guerra sui risparmi che noi avevamo riversato ad investimenti di produzione, quando si fosse raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una svolta grave che deve essere attentamente esaminata, e che ci deve preoccupare sia per i riflessi che avrà nei riguardi della politica tributaria dell'Isola attraverso l'inasprimento dei tributi, sia anche in relazione ad un prevedibile aggravarsi di quella che è stata la politica, fin qui seguita, di svuotamento delle possibilità nostre e, quindi, di impedimento dell'attività capitalistica nell'Isola. Gli investimenti di carattere bellico non gioveranno certamente alla nostra Regione e perseguono fini che non sono nostri che non sono dell'autonomia siciliana.

Questa è la critica di carattere generale che io volevo fare. Vorrei, ora, soffermarmi su taluni aspetti particolari. Fornirò alcuni dati comparativi cominciando dall'incremento

delle imposte indirette sugli affari: vi è un aumento di percentuale, per lo Stato, rispetto all'esercizio precedente, del 7,74 per cento....

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Di quale imposta parla?

NICASTRO. Dell'imposta indiretta sugli affari.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Quale è la percentuale di incremento?

NICASTRO. 7,74 per cento per lo Stato; 11,72 per cento per la Regione. Per quanto riguarda la dogana e le imposte indirette sui consumi, l'incremento, nello Stato, è del 21,40 per cento, nella Regione del 120 per cento, perchè, mentre il nostro bilancio prevedeva (di ciò non trovo, però, riscontro nelle dichiarazioni fatte dall'Assessore che ha parlato, invece, di diminuzione; ma forse si riferiva agli accertamenti relativi al primo quadrimestre) 1miliardo e 162milioni nello esercizio precedente, prevede nell'attuale 2miliardi e 562milioni, con un incremento di 1miliardo e 400milioni. Quindi aumento del 120 per cento. Non vi è dubbio che....

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ciò è in rapporto ai tributi doganali che si pagano fuori della Sicilia, ma per prodotti che si consumano in Sicilia. E' una riscossione che viene a realizzarsi.

NICASTRO. Questo offre una ulteriore piega del bilancio. L'aumento del 120 per cento si dovrebbe realizzare.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Potrà; non sappiamo.

NICASTRO. Ella ha detto che nel primo quadrimestre si prevede una imposta transitoria e che ne parleremo in seguito.

Non so se è una diminuzione o un aumento perchè non ho avuto tempo di leggere il resoconto stenografico. Il giornale *Sicilia del Popolo* parla di riduzione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' una riduzione perchè ancora non si è avuto l'incasso da parte dello Stato. Non si è ancora riscosso.

NICASTRO. E' una regolarizzazione di rapporti tra Stato e Regione.



LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Idrocarburi, caffè, zucchero per cui si paga fuori dalla Sicilia ma che si consumano in Sicilia.

NICASTRO. Comunque, mentre riguardo alle imposte dirette nello Stato vi è un incremento di circa 25miliardi, nella Regione lo incremento si limita a 100milioni. Quindi lo incremento nella Regione è molto inferiore, come percentuale, rispetto all'incremento nello Stato.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non così gravemente.

NICASTRO. Siccome siamo in tema di previsioni, che si fanno, di solito, in base al consuntivo degli anni precedenti, si vede che rispetto agli esercizi precedenti abbiamo 100 milioni di variazioni, che sembrano pochi rispetto al corrispondente aumento nel bilancio dello Stato. E trattandosi di imposte dirette, che sono aumentate come volume rispetto al 1938, mi sembra che sia esiguo questo incremento di 100milioni. A parte la questione della imposta di ricchezza mobile che interessa alcune categorie, come ad esempio i coltivatori diretti, e che dobbiamo esaminare a parte, le imposte di ricchezza mobile, che sono pagate sui contratti di affitto, non rispondono a quelli che dovrebbero essere gli accertamenti. Questi, secondo, noi, dovrebbero essere basati sul reddito dominicale che costituisce il valore dell'affitto in condizioni di equilibrio del mercato.

Lo Stato viene ad incrementare enormemente le sue entrate. Per quanto riguarda i monopoli, il lotto e le lotterie, l'incremento è di 23miliardi.

A proposito, signor Assessore, vorrei ricordarle quanto da noi è stato discusso anche in sede di Giunta di bilancio in merito ai realizzati che fa lo Stato sui concorsi pronostici. Nell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre '49, il gettito complessivo dei pronostici in Italia fu di circa 13miliardi e mezzo. Di questi, circa 6miliardi furono distribuiti ai vincitori, circa 3miliardi andarono allo Stato, circa 1miliardo e 900milioni servirono per la organizzazione, e circa 2miliardi e 300milioni andarono al C.O.N.I..

Ora, questi sono introiti che vanno in aumento, perchè le scommesse aumentano,

tanto che nelle prime 26 giornate del concorso 1950, si riscontrò un incremento di circa il 12 per cento, rispetto all'anno precedente; cosicchè andremo ad un introito complessivo in tutta Italia di 15, 16miliardi. Non vi è dubbio che va svolta un'azione nei confronti dello Stato ed anche nei confronti del C.O.N.I., che dovrebbe provvedere ai campi sportivi. Anche nel nostro bilancio, abbiamo previsioni per investimenti in campi sportivi, ma sarebbe opportuno premere presso il C.O.N.I. perchè, per lo meno, spenda in Sicilia quello che ricava nella nostra Isola dai concorsi pronostici (Totocalcio, Totip).

E vengo alla questione fondamentale sulla quale mi preme di richiamare l'attenzione dell'onorevole Assessore: il problema delle imposte transitorie. Sappiamo che le imposte transitorie sono le imposte straordinarie che, negli esercizi precedenti, hanno posto in preminenza la parte straordinaria del bilancio; sappiamo che queste imposte transitorie vanno esaurendosi, che c'è un decremento in queste imposte transitorie. Ho osservato che fra le previsioni per la nostra Regione e quelle relative alla media nazionale c'è una enorme differenza. D'altro canto l'onorevole Assessore ha parlato di un forte incremento. Vedremo come queste previsioni sono state fatte.

Per le imposte transitorie lo Stato, nello esercizio precedente, prevedeva 57miliardi e 670milioni; questa previsione nel bilancio che noi stiamo esaminando scende a 37miliardi 150milioni con una contrazione di circa 20miliardi e cioè, in percentuale, del 35,58 per cento. La Regione, invece, passa da 3miliardi 891milioni a 3miliardi 304milioni, con una contrazione di 587milioni e con una diminuzione del 15 per cento. Credo che c'è una enorme sperequazione tra la previsione fatta in sede nazionale, e le previsioni che sono state fatte in sede regionale. D'altro canto, se riscontriamo la situazione di queste imposte distribuite secondo i vari distretti tributari, quale risulta dalla stessa relazione che accompagna il bilancio dello Stato, troveremo una situazione anormale in Sicilia, che va riscontrata, perchè è stata oggetto di appunto anche in sede nazionale.

Per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'Ispettorato di Messina ha un totale di accertamento, al 31 dicembre 1949, di 120 pratiche. Ecco i dati particolari: Patri-



monio accertato 560milioni 331mila; imposta 38milioni 938mila 670.

Alla stessa data, per Palermo abbiamo i seguenti dati: pratiche 64; patrimonio accertato 391milioni 926mila; imposta 22milioni 710 mila 655.

Questi sono gli accertamenti proposti; adesso vediamo quelli definitivi per calcolare le differenze: per Messina, 2milioni 462mila 865 (vi è ancora l'accertamento da definire per 36milioni 475mila 705); per Palermo le partite definitive ammontano a 11milioni 629mila 500 lire contro 11milioni 81mila 155 lire da definire. La situazione di Palermo migliora mentre la situazione di Messina è anormalissima; c'è, quindi, un disfunzionamento, che va attentamente esaminato e che mi ha fatto pensare che la diminuzione prevista dall'Assessore si debba riferire a questa situazione anormale che si pensava di poter superare. Ma non sembra; perchè le dichiarazioni dell'Assessore parlano di un forte decremento che supera la stessa previsione.

Analogamente per la imposta straordinaria del 4 per cento sul patrimonio rimangono ancora da definire per Messina accertamenti per 200milioni 283mila 188 lire contro 522milioni 243mila 083 proposti; per Palermo abbiamo rispettivamente 128milioni 53mila 732 contro 380milioni 351mila 170. Quindi, abbiamo forti partite che non sono state ancora definite. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali. Si tratta di cifre modeste che vanno riguardate appunto perchè sono eccezionalmente modeste. Questo si deve al fatto che la Sicilia è una zona depressa, o si deve anche a cause che sono di altra natura, che non dipendono, data la eccezionale modestia delle cifre, dal fatto che la Sicilia è zona depressa? Si tratta di accertamenti disposti che aumentano a 430mila 562 lire a tutto il dicembre 1949 per Messina, ed a 527mila 636 lire per Palermo. Sono dati esigui. Ebbene, nonostante ciò, vi sono da definire accertamenti per 160mila lire per Palermo e 127mila per Messina. Cioè, quei pochi enti o società, che vengono colpiti da questa imposta, non sono portati nemmeno su un piano di pagamento. E' una situazione abbastanza anormale che non si riscontra in alcuna altra zona d'Italia.

Veniamo ai profitti di guerra; qui abbiamo una critica precisa. Dagli accertamenti proposti complessivamente nei vari esercizi in tutta Italia per 173miliardi siamo passati ad accertamenti definitivi di 82miliardi.

Per i profitti di contingenza, dagli accertamenti, a tutto il 31 dicembre 1949, proposti nella cifra di 47miliardi siamo passati a 7miliardi. Si sono ridotti estremamente tutti questi profitti di contingenza. Così i profitti di regime: proposti per oltre 118miliardi, si sono ridotti a 7miliardi. Questa è una questione che si spiega: mi permetto di dire che tutte queste entrate, che sarebbero dovute andare ad alimentare la parte straordinaria dei bilanci sono venute a mancare e che così abbiamo visto una trasposizione delle imposte straordinarie alle imposte ordinarie, con l'aggravante che quelle imposte che più particolarmente colpiscono i lavoratori sono quelle che più giocano in tutti i bilanci, sia quello dello Stato che quello della Regione.

Altre critiche ancora. Chiedo scusa se sono frammentarie, ma una critica al bilancio è naturalmente frammentaria, specialmente quando ci si deve riferire a cifre. Le imposte dirette, riferite come volume al 1938, sono aumentate in Italia di circa 30 volte; le tasse e imposte dirette sugli affari di circa 60 volte; le dogane e imposte dirette sui consumi di 36 volte; i monopoli di circa 57 volte: il lotto e le lotterie di circa 24 volte. Nel complesso le imposte di oggi, rispetto al volume del '38, sono aumentate di circa 49 volte. Se andiamo, però, ad un esame comparativo notiamo che il peso maggiore dei tributi si è spostato sulle imposte indirette. C'è da dire che, per quanto riguarda le imposte dirette, il maggiore aggravio si riscontra nell'imposta progressiva complementare sul reddito. Siamo arrivati a 72 volte tanto. E' una situazione grave, che si vorrebbe correggere in campo nazionale attraverso un provvedimento di legge di riforma tributaria che si sta discutendo attualmente al Parlamento e che noi dovremmo recepire secondo le interpretazioni dell'Alta Corte.

In questo progetto di legge è prevista una perequazione dei tributi attraverso dichiarazioni obbligatorie che, secondo noi, non avranno alcun significato finchè non ci sarà quel controllo democratico dei consigli tributari cui si è fatta menzione nel passato.



A parte la critica sulla impostazione generale di questo disegno di legge, devo dire che esso contiene una parte che riguarda la disciplina dei tributi locali, la necessità di ridurne il volume rispetto a quello attuale. Difatti, il titolo sesto detta norme che riguardano disposizioni relative alla finanza locale. Al riguardo devo ricordare che su tale materia noi abbiamo una potestà legislativa primaria, come è stato dimostrato dall'Assessore. Pertanto, le disposizioni del progetto nazionale in merito alla finanza locale costituiscono una violazione della nostra competenza. Se il progetto sarà approvato — e pare che non vi sia dubbio — ne rimarrà compromessa l'autonomia amministrativa e finanziaria a cui abbiamo diritto.

Altra questione: incassi e pagamenti dello Stato distinti per regioni. E' una questione che voglio qui prospettare perchè noi sappiamo, attraverso i documenti ufficiali, che i pagamenti dello Stato in Sicilia, mentre sono stati di 38miliardi nel 1946-47, di 68miliardi nel 1947-48, di circa 75miliardi nel 1948-49, nell'esercizio in corso, sono valutati, a metà esercizio finanziario, in 34 miliardi. Raddoppiando questa cifra arriveremmo a 68miliardi. Avremmo, quindi, una parabola discendente dei pagamenti dello Stato in Sicilia. Questo rilievo lo faccio, anche in relazione alla situazione particolare che si sta creando in Italia. Non vi è dubbio che i minori stanziamenti per lavori pubblici in Sicilia da parte del Ministero dei lavori pubblici denotano che, contrariamente alle previsioni di un progresso della nostra Regione in senso di sviluppo di lavoro e di attività in Sicilia, noi dovremmo, invece, secondo le intenzioni dello Stato, iniziare la parabola discendente.

Come ha rilevato lo stesso onorevole Assessore, lo Stato in Sicilia, per le imposte di sua competenza, ha un'incremento notevolissimo e con gli ulteriori incrementi, che dovrebbero servire a finanziare il programma della Cassa del Mezzogiorno, supererà le stesse entrate tributarie della Regione.

Non vi è dubbio che le entrate tributarie di competenza dello Stato sono in aumento, e non si spiega il motivo per cui i pagamenti dello Stato in Sicilia e i suoi investimenti nell'Isola debbano essere in diminuzione. E' questo un problema grave che deve essere esaminato con particolare attenzione, proprio

in questo momento in cui, per sviluppare la nostra politica di investimenti produttivi, si deve puntare sull'azione politica efficace nei riguardi del Centro, se veramente si vuole dare un significato di progresso alla autonomia, così come intendiamo sia dato.

Altra questione che ci interessa strettamente è quella che riguarda il problema cui accennai all'inizio del mio intervento. Si sa che lo Stato tende ad incrementare i tributi per avere maggiore disponibilità di entrate onde far fronte ai suoi investimenti. Si sa, d'altro canto, che in questo momento c'è una modifica nella politica economica, e che questa modifica dovrebbe portare a dei prestiti da coprire con obbligazioni da emettere sul mercato; quindi, si dovrebbe avere un rastrellamento del risparmio. A questo non possiamo rimanere indifferenti, perchè il rastrellamento dei risparmi porterebbe ad un maggior costo del denaro, porterebbe il denaro privato a non indirizzarsi verso investimenti produttivi. E questo sarebbe contrario al nostro interesse.

Evidentemente questa politica economica è collegata con la politica di guerra del Governo. Quindi, nella misura in cui noi impediremo che lo Stato faccia una politica di guerra, difenderemo l'autonomia; perchè non vi è dubbio che ogni politica di guerra porta necessariamente ad uno svuotamento del reddito nazionale e ad investimenti non produttivi.

Quindi, invece di avere quella spirale quella evoluzione che porta ad un incremento del reddito mediante un incremento degli investimenti produttivi, avremmo una spirale in senso inverso, cioè una involuzione che determina un consumo del reddito nazionale per investimenti non produttivistici. Questa è una questione che deve essere esaminata e seguita, attentamente, perchè impegna noi siciliani, che abbiamo il diritto di chiedere allo Stato investimenti produttivistici in riparazione a tutti i torti che ci sono stati fatti dal '60 ad oggi. Si è realizzata in Italia una politica di lavori pubblici svuotando attraverso i tributi le possibilità del Mezzogiorno e particolarmente svuotando le possibilità della Sicilia attraverso la vendita dei beni ecclesiastici espropriati. Abbiamo avuto in Italia e in particolare nel Nord un forte sviluppo di opere pubbliche, di linee ferroviarie



rie, di strade, costruite in gran parte con imposte e con titoli i cui interessi sono stati pagati con imposte riscosse prevalentemente nel Mezzogiorno e che hanno colpito le classi che meno possedevano.

Non vi è dubbio che, se sentiamo la necessità che siano riparati questi torti passati che si ripercuotono anche su di noi, cioè a dire l'accumulazione capitalistica e finanziaria del Nord a spese nostre, è necessario che noi chiediamo che sia fermata questa politica di corsa verso la guerra e che sia fatta invece una politica di investimenti in Sicilia. Siamo in una situazione difficile e, se noi non impediremo questo, non faremo altro che continuare sulla vecchia strada, che ci condurrà allo svuotamento completo delle nostre promesse autonomistiche.

La politica economica di questo Governo è, dunque, una questione che deve essere particolarmente esaminata in sede di discussione di questo bilancio.

L'Assessore ha parlato sulla riforma tributaria. Lo Stato sta facendo una legge che per noi non è una legge di riforma tributaria; essa parla di perequazione tributaria, ma non riesce a determinare tale perequazione, perchè per farlo dovrebbe fare la discriminazione tra i redditi di lavoro, i redditi derivanti da investimenti produttivi e i redditi di capitale finanziario. Finchè non arriveremo a questo non potremo parlare di perequazione tributaria.

La legge di perequazione tributaria dello Stato è basata sulla imposizione tributaria progressiva, sulla quota di abbattimento. Però, se da un lato c'è questa quota di abbattimento, c'è, d'altro canto, una percentuale inferiore per le quote maggiori; noi così ritorneremo a quello che è stato proposto nel 1923, quando, cioè, si ammetteva che la massima aliquota doveva essere del 10 per cento per i redditi fino a 5 milioni.

Una politica tributaria, che non sia basata sulla discriminazione, non potrà mai dare i mezzi finanziari necessari per fare quella giusta politica di investimenti produttivi, che sola può risolvere, effettivamente, la situazione italiana.

Mi fermo a questo punto per quanto riguarda la critica alla tabella A. Prego l'As-

sessore di fare opera perchè sia attuata in Sicilia una riforma tributaria che consideri e rispecchi la discriminazione dei redditi di lavoro e dei redditi derivanti da investimenti e da capitali finanziari, e perchè questa riforma sia fatta attentamente. Infatti, la perequazione deve essere intesa nel senso di distribuire equamente i carichi e impedire che i maggiori sfuggano e che i minori siano portati a sopperire alle necessità, che vengono determinate dal fatto che i maggiori si sottraggono al pagamento delle imposte.

Fatta questa premessa, vorrei esaminare rapidamente la tabella B, che prevede le spese assegnate ai vari assessorati. E' chiaro che una critica particolare a questa tabella sarà fatta in sede di esame di ogni singola rubrica. Non ripeterò quello che sarà oggetto di discussione particolare. Devo dire però che, esaminando la distribuzione delle spese tra i vari assessorati, noi riscontriamo che questo Governo non ha un piano economico. Eppure un piano economico avrebbe dovuto farsi anche in base all'ordine del giorno approvato il 31 marzo 1949.

Ci accorgiamo di questa mancanza di un piano, perchè la distribuzione delle spese non risponde ad un criterio di sana politica economica; noi troviamo stanziamenti eccessivi in determinati settori ed esigui in altri settori. E' una questione su cui torneremo in sede di esame delle singole rubriche e che ci porta alla conclusione che questo Governo non ha obbedito a quell'ordine del giorno.

Non si è creato un piano economico nemmeno in funzione del fondo di cui all'articolo 38, che ha finito per svuotarsi con l'attribuzione ed altre organizzazioni, come la Cassa del Mezzogiorno, di quelle funzioni che avrebbero dovuto essere svolte dall'Assemblea e dal Governo regionale. Questo è avvenuto in particolar modo per quanto riguarda i 30 miliardi distribuiti in quel piano che è stato sottoposto alla Commissione dei lavori pubblici e che sarà — spero presto — approvato dalla Commissione stessa. Noi non vogliamo impedire che siano eseguiti quei lavori, ma diciamo che non è giusto investire in quel modo la somma, perchè così, si creano opere di interesse civile e sociale, ma non lavori di interesse produttivo che possano incrementare i redditi di lavoro della popolazione, che



sono collegati in cicli ampi alla attività produttivistica della Sicilia.

Non vi è dubbio che siamo di fronte, in questo momento, a un serio tentativo di svuotare la nostra autonomia attraverso la Cassa del Mezzogiorno. Noi temiamo che la Cassa del Mezzogiorno si possa legare agli interessi della Società generale elettrica della Sicilia attraverso l'esecuzione del piano della « Svimmez » appendice della Società meridionale di elettricità; società che controlla il capitale finanziario del Banco di Napoli e che è legata, come la S.G.E.S., all'A.N.I.D.E.L., cioè al più grosso complesso elettrico italiano detentore del monopolio del capitale finanziario.

La Cassa del Mezzogiorno eseguirà così opere pubbliche a favore dei monopoli e non impiegherà somme per l'esecuzione di opere in funzione dello sviluppo industriale della Sicilia. Ma di questo parleremo in occasione della discussione sulla rubrica dell'industria.

Passiamo ora al piano di distribuzione dei 30 miliardi, che è stato presentato dal Governo e che indubbiamente sarà approvato. Noi non possiamo fare a meno di formulare delle riserve su di esso. Se questi stanziamenti di 30 miliardi si facessero tutti gli anni e fossero combinati con un ciclo di attività da svolgersi in Sicilia, certamente essi potrebbero considerarsi come investimenti produttivi; ma, se questo non avverrà, noi avremo fatto delle opere per dare occasione a gruppi monopolistici di altre zone di impossessarsi di determinate possibilità di lavoro in Sicilia.

Ho saputo, per esempio, che un intermediario di Valletta è venuto in Sicilia a parlare con l'onorevole La Loggia e ha messo a disposizione tutta l'organizzazione della Fiat per la costruzione degli edifici scolastici, e che è stato detto che soltanto attraverso una tale organizzazione si può eseguire un piano di costruzione di edifici scolastici in Sicilia. Questo si presta al giuoco dei monopoli ed allo svuotamento della autonomia siciliana. Questo fatto segnalo all'Assemblea perchè mi è stato riferito...

BARBERA LUCIANO. La prego di precisare.

NICASTRO. Mi è stato riferito che un intermediario di Valletta è venuto a parlare con l'onorevole La Loggia e gli ha fatto delle proposte per la costruzione degli edifici scolastici in Sicilia, ma altrove. Così noi non realizzeremo

Ifi-Fiat: si tratterà di tecnici e di ingegneri della Fiat e di materiali che non sono prodotti in Sicilia, ma altrove. Così noi non realizzeremo lo sviluppo delle industrie siciliane, non incrementeremo in modo permanente i nostri redditi di lavoro e tradiremo l'autonomia. Noi dobbiamo pensare a creare attività permanenti e non transitorie.

POTENZA. Siamo una semicolonia.

NICASTRO. Ho finito. Mi riservo di intervenire ancora perchè sono relatore di minoranza per diversi bilanci. Con questo mio intervento ho voluto fare una critica, nella mia qualità di membro della Giunta del bilancio e di deputato dell'Assemblea, alle tabelle A e B.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla lettura dei singoli capitoli della tabella A (stato di previsione dell'entrata).

AUSIELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Vorrei precisare un punto delle dichiarazioni da me fatte in questa seduta. Alla fine di esse ho detto: « con questi auspici ci accingiamo ad approvare il bilancio... ». La espressione « ci accingiamo » può, ma non dovrebbe, prestarsi ad un equivoco. Intendevo riferirmi, come è evidente, all'atto che l'Assemblea compie con l'approvazione del bilancio. Io non parlavo nè dell'opinione mia nè di quella del mio gruppo: questo è chiaro!

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Per quanto riguarda il titolo I relativo alle entrate ordinarie dal capitolo 1 al 130 debbo dichiarare che, in aderenza alle nostre premesse, noi del Gruppo del Blocco del popolo voteremo contro.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dei capitoli da 1 a 130 del titolo primo, entrata ordinaria, della tabella A. I capitoli si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano osservazioni o non vengano presentati emendamenti.



PANTALEONE, segretario ff.:

**Tabella A.**

Stato di previsione della entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.

*Redditi patrimoniali della Regione.*

Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 13.000.000.

Capitolo 2. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 2.500.000.

Capitolo 3. Provento netto dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, *per memoria*.

Capitolo 4. Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali, lire 1.500.000.

Capitolo 5. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (artt. 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 10.000.000.

Capitolo 6. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 1.600.000.

Capitolo 7. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia, lire 500.000.

Capitolo 8. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali, lire 10.000.000.

Capitolo 9. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 100.000.

Capitolo 10. Proventi delle trazzere, lire 8.000.000.

Capitolo 11. Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione. — Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferite dalla Regione, *per memoria*.

Capitolo 12. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 5.000.000.

Capitolo 13. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 4.500.000.

Capitolo 14. Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 20 mila.

Capitolo 15. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 30.000.

Capitolo 16. Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione, non specificatamente elencati, *per memoria*.

*Totale dei redditi patrimoniali della Regione, lire 56.750.000.*

*Proventi della Gazzetta Ufficiale.*

Capitolo 17. Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 2.200.000.

Capitolo 18. Proventi delle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e su pubblicazioni speciali, lire 14.500.000.

*Totale dei proventi della Gazzetta Ufficiale, lire 16.700.000.*

*Tributi. — Imposte dirette.*

Capitolo 19. Imposta sui fondi rustici, lire 1.000.000.000.

Capitolo 20. Imposta sui fabbricati, lire 30.000.000.

Capitolo 21. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 2.600.000.000.

Capitolo 22. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 925.000.000.

Capitolo 23. Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100), lire 50.000.000.

Capitolo 24. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere, tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali escluse le Aziende Municipalizzate (art. 1 del R. decreto - legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto legge 19 ottobre 1937, numero 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), lire 200.000.

Capitolo 25. Imposte dirette di qualsiasi natura, non specificatamente elencate, *per memoria*.

*Totale delle imposte dirette lire 4.605.200.000.*

*Tasse ed imposte indirette sugli affari.*

Capitolo 26. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 400.000.000.

Capitolo 27. Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220), lire 175.000.000.

Capitolo 28. Imposta sulla manomorta, lire 5.000.000.

Capitolo 29. Imposta di registro, lire 2.100.000.000.

Capitolo 30. Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762), lire 5.300.000.000.

Capitolo 31. Imposta generale sull'entrata — sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sui mosti ed uve da vino — da devolvere a favore dei Comuni a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, lire 300.000.000.

Capitolo 32. Tassa di bollo, lire 1.350.000.000.

Capitolo 33. Imposte in surrogazione del registro e del bollo, lire 30.000.000.

Capitolo 34. Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1284), lire 1.000.000.

Capitolo 35. Imposta ipotecaria, lire 500.000.000.

Capitolo 36. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria pri-



vata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473 (art. 7 del R. decreto-legge medesimo), per memoria.

Capitolo 37. Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (artt. 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), lire 8.000.000.

Capitolo 38. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557 e successive modificazioni), lire 225.000.000.

Capitolo 39. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 2 aprile 1946, n. 399, lire 700.000.

Capitolo 40. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (artt. 1 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 20.000.000.

Capitolo 41. Tasse sulle concessioni governative, lire 500.000.000.

Capitolo 42. Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e articolo 36 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177), lire 30.000.000.

Capitolo 43. Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurfoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (artt. 2 a 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e art. 30 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177), lire 48.000.000.

Capitolo 44. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, numero 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 180.000.000.

Capitolo 45. Diritto del 5% sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633), lire 50.000.

Capitolo 46. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto e al galoppo e sugli introiti delle scommesse (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, artt. 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 e R. decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), lire 10.000.

Capitolo 47. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277), lire 1.000.000.

Capitolo 48. Tassa di bollo sulla quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata e delle tramvie intercomunali (art. 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50.000.

Capitolo 49. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi, sulle ferrovie dello Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 4.000.000.

Capitolo 50. Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, aerei ecc. (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173), lire 200.000.

Capitolo 51. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), lire 1.000.000.

Capitolo 52. Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate, per memoria.

*Totale delle tasse ed imposte indirette sugli affari,*  
lire 11.179.010.000.

#### *Dogane ed Imposte Indirette sui consumi.*

Capitolo 53. Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 550.000.000.

Capitolo 54. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206), lire 700.000.

Capitolo 55. Dogane e diritti marittimi, lire 1.000.000.000.

Capitolo 56. Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi), lire 50.000.000.

Capitolo 57. Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142), lire 12.000.000.

Capitolo 58. Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, numero 334, modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822), lire 450.000.000.

Capitolo 59. Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati, lire 500.000.000.

*Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi,*  
lire 2.562.700.000.

#### *Proventi dei servizi pubblici minori.*

Capitolo 60. Tasse di pubblico insegnamento, lire 43.000.000.

Capitolo 61. Diritti di verifica dei pesi e delle misure, ecc., diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636,



approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924 (G. U. n. 167 del 17 luglio 1924), lire 30.000.000.

Capitolo 62. Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, numero 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, numero 777, lire 20.000.000.

Capitolo 63. Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 10.000.000.

Capitolo 64. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595), lire 400.000.

Capitolo 65. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 65.000.000.

Capitolo 66. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 10.000.000.

Capitolo 67. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 3.000.000.

Capitolo 68. Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. — Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente, senza licenza, da versarsi dai contravventori (artt. 58 a 70 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), lire 50.000.

Capitolo 69. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo ecc., lire 150.000.

Capitolo 70. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, lire 20.000.

Capitolo 71. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 3 giugno 1933, n. 826), lire 300.000.

Capitolo 72. Proventi derivanti dall'istituzione e funzionamento delle Scuole e dei corsi non governativi (art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1945, n. 412), lire 50.000.

Capitolo 73. Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti ai termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, lire 10.000.

Capitolo 74. Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici minori, *per memoria*.

Totale dei proventi dei servizi pubblici minori, lire 181.980.000.

#### Rimborsi e concorsi nelle spese.

Capitolo 75. Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico o col concorso della Regione (artt. 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1), lire 1.000.000.

Capitolo 76. Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), *per memoria*.

Capitolo 77. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244), *per memoria*.

Capitolo 78. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione), lire 3.000.000.

Capitolo 79. Rimborso da parte dei Comuni, delle spese anticipate per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità, *per memoria*.

Capitolo 80. Contributi di Comuni, Camere di Commercio e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (artt. 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070), lire 500.000.

Capitolo 81. Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dallo Economato Regionale, *per memoria*.

Capitolo 82. Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compenso per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.), *per memoria*.

Capitolo 83. Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali), lire 30.000.

Capitolo 84. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 10.000.

Capitolo 85. Contributo dovuto dagli Ufficiali della Arma dei carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico della Regione, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, lire 30.000.

Capitolo 86. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 177 e seguenti), lire 10.000.

Capitolo 87. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, lire 500.000.

Capitolo 88. Entrate diverse e ricupero eventuale



di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 5.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria, lire 10.080.000.*

*Proventi e contributi speciali.*

Capitolo 89. Contributi a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza — Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti. — Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali. — Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269), lire 1.000.000.

Capitolo 90. Quota del 5% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901), lire 2.000.000.

Capitolo 91. Quota del 55% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283), *per memoria*.

Capitolo 92. Addizionale 2% alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366), lire 500.000.

Capitolo 93. Proventi per restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria*.

Capitolo 94. Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), *per memoria*.

Capitolo 95. Contributi delle spese per gli organi dell'Industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, art. 17 terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 1), e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906), *per memoria*.

Capitolo 96. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 97. Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica, *per memoria*.

Capitolo 98. Addizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contri-

buti comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 800.000.000.

Capitolo 99. Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, numero 1016, lire 1.000.000.

Capitolo 100. Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 5.000.000.

Capitolo 101. Importi delle sopratasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, numero 604, *per memoria*.

Capitolo 102. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 100.000.

Capitolo 103. Diritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 104. Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria), lire 809.600.000.*

*Entrate diverse.*

Capitolo 105. Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza all'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Registro giusta gli artt. 3 e 4 della legge medesima, lire 250.000.

Capitolo 106. Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 50.000.

Capitolo 107. Ricupero di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio, lire 1.000.000.

Capitolo 108. Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvato con D.P.R. 3 dicembre 1947, numero 22-A), lire 700.000.000.

Capitolo 109. Ritenute sugli stipendi, sugli aggr, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898), lire 1.000.000.

Capitolo 110. Ricavo della vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287), *per memoria*.

Capitolo 111. Quota spettante alla Regione sul diritto riscosso dai comuni su ogni bovino sottoposto a macellazione (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito



nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificate dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678), lire 6.000.000

Capitolo 112. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265), lire 300.000.

Capitolo 113. Provento della vendita di sieri e vaccini, lire 600.000.

Capitolo 114. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria*.

Capitolo 115. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158), *per memoria*.

Capitolo 116. Tasse annue di ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico predetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 100.000.

Capitolo 117. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, III comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 100.000.

Capitolo 118. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 500.000.

Capitolo 119. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori, *per memoria*.

Capitolo 120. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 4.000.000.

Capitolo 121. Diritto fisso a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbon fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 200.000.

Capitolo 122. Tassa progressiva per l'esportazione di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 37 della legge 1 giugno 1939, numero 1089), *per memoria*.

Capitolo 123. Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), *per memoria*.

Capitolo 124. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 100.000.

Capitolo 125. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 126. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 127. Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, *per memoria*.

Capitolo 128. Rimborsi e recuperi in conseguenza dell'attuazione dell'art. 37 dello Statuto della Regione Siciliana, *per memoria*.

Capitolo 129. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 40.000.000.

Capitolo 130. Entrate eventuali e diverse degli Assessorati, lire 3.000.000.

*Totale delle entrate diverse (parte ordinaria), lire 757.200.000.*

**PRESIDENTE.** Sono così approvati i capitoli da 1 a 130 del titolo primo (entrata ordinaria) della tabella A, relativa allo « Stato di previsione della entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1. luglio 1950 al 30 giugno 1951 ».

Prego il deputato segretario di dare lettura dei successivi capitoli dal 131 al 178 (entrata straordinaria), restando intesi che essi si intenderanno approvati con la semplice lettura quando non vi siano osservazioni o non vengano presentati emendamenti.

**NICASTRO.** Noi votiamo contro.

**PANTALEONE,** segretario ff.:

**Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I — Entrate effettive.**

*Imposte transitorie.*

Capitolo 131 Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 2.000.000.000.

Capitolo 132. Imposta straordinaria proporzionale



sul patrimonio (art. 83 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 700.000.000.

Capitolo 133. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (art. 70 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 15.000.000.

Capitolo 134. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151), lire 31.000.000.

Capitolo 135. Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 136. Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1938, numero 250), lire 2.000.000.

Capitolo 137. Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205), lire 400.000.

Capitolo 138. Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), lire 4.000.000.

Capitolo 139. Contributo straordinario del 2% sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870), *per memoria*.

Capitolo 140. Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 1 luglio 1940, n. 803), lire 800.000.

Capitolo 141. Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione alla Regione delle quote indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 e art. 1 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 250.000.000.

Capitolo 142. Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazione (R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 300.000.000.

*Totale delle imposte transitorie lire 3.304.200.000.*

*Rimborsi e concorsi nelle spese.*

Capitolo 143. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 144. Rimborsi e concorsi di spese straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 145. Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.), *per memoria*.

Capitolo 146. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 2.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria), lire 2.000.000.*

*Proventi e contributi speciali.*

Capitolo 147. Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni, lire 5.000.000.

Capitolo 148. Somme versate da Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2531), *per memoria*.

Capitolo 149. Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nella Regione da Enti pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 34), lire 300.000.

Capitolo 150. Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte straordinaria), lire 5.300.000.*

*Entrate diverse.*

Capitolo 151. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, *per memoria*.

Capitolo 152. Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (art. 19 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 1.000.000.

Capitolo 153. Entrate di ogni genere concernenti la avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134), lire 4.000.000.

Capitolo 154. Sovraimposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141), lire 200.000.

Capitolo 155. Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizzo di attività e per entrate varie concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), *per memoria*.

Capitolo 156. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, numero 1468 (art. 10 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 157. Partecipazione della Regione ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (art. 2 lettera c, del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria*.

Capitolo 158. Versamento alla Regione del maggior



provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, *per memoria*.

Capitolo 159. Versamento alla regione dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito nella legge 19 luglio 1941, n. 967, *per memoria*.

Capitolo 160. Somme spettanti alla Regione in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, *per memoria*.

Capitolo 161. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, numero 240), lire 11.000.000.

Capitolo 162. Canoni per l'uso delle baracche di proprietà della Regione esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 163. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (artt. 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562), *per memoria*.

Capitolo 164. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2283, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 250.000.

Capitolo 165. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

*Totale delle entrate diverse (parte straordinaria), lire 16.450.000.*

*Fondo di Solidarietà Nazionale.*

Capitolo 166. Fondo di Solidarietà Nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, (acconto), lire 30.000.000.000.

*Categoria II — Movimento di capitali.*

*Vendita di beni e affrancazioni di canoni.*

Capitolo 167. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 168. Ricavo derivante dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altre sedi, *per memoria*.

Capitolo 169. Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà della Regione, *per memoria*.

Capitolo 170. Affrancazione e alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mufui ed altri capitali ripetibili, lire 500.000.

Capitolo 171. Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura, *per memoria*.

*Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancazione di canoni, lire 500.000.*

*Rimborsi di anticipazioni.*

Capitolo 172. Rimborsi di anticipazioni varie, *per memoria*.

*Partite che, si compensano nella spesa.*

Capitolo 173. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli Uffici contabili demaniali, lire 5.000.000.

Capitolo 174. Entrate varie che si compensano con partite della spesa, *per memoria*.

*Totale delle partite che si compensano nella spesa, lire 5.000.000.*

*Ricupero diversi.*

Capitolo 175. Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate, *per memoria*.

Capitolo 176. Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra, *per memoria*.

Capitolo 177. Rimborso delle anticipazioni concesse al personale del Corpo delle Foreste per acquisto di cavalli, *per memoria*.

Capitolo 178. Riscossione di anticipazione e ricupero vari, *per memoria*.

*Totale dei ricupero diversi.*

**PRESIDENTE.** Sono così approvati i capitoli dal 131 al 178 del titolo secondo (entrata straordinaria) della tabella A, relativa allo « Stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 ».

Prego il deputato segretario di dare lettura del riassunto per titoli e del riassunto per categorie.

**PANTALEONE, segretario ff.:**

*Riassunto per titoli.*

**TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.**

Redditi patrimoniali della Regione, lire 56.750.000.

Proventi della Gazzetta Ufficiale, lire 16.700.000.

**Tributi:**

Imposte dirette, lire 4.605.200.000.

Tasse e imposte indirette sugli affari lire 11.179.010.000.

Dogane e imposte indirette sui consumi, lire 2.562.700.000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 181.980.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 10.080.000.

Proventi e contributi speciali, lire 809.600.000.

Entrate diverse, lire 757.200.000.

*Totale della categoria I (parte ordinaria), lire 20.179.220.000.*

**TITOLO II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive.**

Imposte transitorie, lire 3.304.200.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 2.000.000.

Proventi e contributi speciali, lire 5.300.000.

Entrate diverse, lire 16.450.000.

Fondo di Solidarietà Nazionale, lire 30.000.000.000.

*Totale della categoria I (parte straordinaria), lire 33.327.950.000.*

**Categoria II. Movimento di capitali.**

Vendita di beni ed affrancazione di canoni, lire 500.000.

Rimborsi di anticipazioni, —.



Partite che si compensano nella spesa, lire 5.000.000.  
Recuperi diversi, —.

*Totali della categoria II, lire 5.500.000.*

*Totali dei titoli II. - Entrata straordinaria,*  
lire 33.333.450.000.

*Totale generale, lire 53.512.670.000.*

*Riassunto per categorie.*

*Categoria I. Entrate effettive.*

Parte ordinaria, lire 20.179.220.000.

Parte straordinaria, lire 33.327.950.000.

*Totale delle entrate effettive, lire 53.507.170.000.*

*Categoria II. Movimento di capitali.*

Parte straordinaria, lire 5.500.000.

*Totale generale, lire 53.512.670.000.*

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni  
i riassunti per titoli e per categorie s'inten-  
dono approvati. Metto ai voti la tabella A

(stato di previsione dell'entrata) nel suo com-  
plesso.

*(E' approvata)*

La discussione, proseguirà nella seduta suc-  
cessiva. Domani discuteremo la tabella B,  
iniziando dalle « spese per gli organi e per i  
servizi generali della Regione ».

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17,  
con lo stesso ordine del giorno.

**La seduta è tolta alle ore 20,45.**

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

---

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo